



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 121/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
EUROPA NETWORK S.R.L (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “SPORTITALIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 177/05
(CONTESTAZIONE N. 11/16/DCA/PROC. 2663/DZ)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, gli artt. 38, comma 3 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità è stata contestata - cont. n. 11/16/DCA/PROC.2663/DZ - in data 29 marzo 2016 e notificato in data 30 marzo 2016 alla società Europa Network S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sportitalia*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 8 febbraio 2016; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse, il giorno 8 febbraio 2016, “*forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari*”, in specie telepromozioni, per una durata complessiva superiore a un’ora e dodici minuti e, in particolare, un’ora, cinquantaquattro minuti e trentaquattro secondi in violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

La società Europa Network S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sportitalia*”, è incorsa nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05, in quanto il giorno 8 febbraio 2016, ha trasmesso sul servizio di media audiovisivo “*Sportitalia*” “*forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari*”, in specie telepromozioni, per una durata complessiva superiore a un’ora e dodici minuti e, in particolare, un’ora, cinquantaquattro minuti e trentaquattro secondi.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05, sui servizi di media audiovisivi nazionali il tempo di trasmissione dedicato alle forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un’ora e dodici minuti al giorno;

RITENUTA la menzionata condotta della società Europa Network S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sportitalia*” rilevante in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione del fatto che l’illecito commesso si caratterizza per la trasmissione di telepromozioni in misura eccedente quella tassativamente prevista, in particolare, per quarantadue minuti e trentaquattro secondi nell’arco temporale di una giornata di programmazione televisiva, tale da determinare indebiti vantaggi economici a favore della parte.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società Europa Network S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05 nella

misura di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Europa Network S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Senato, n. 15 - cod.fisc. 05088550966 - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sportitalia*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 121/16/CSP* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 121/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

